

TAR Trieste, Sezione I - Sentenza 26/11/2009 n. 808  
d.lgs 163/06 Articoli 32 - Codici 32.1

La qualifica di "organismo di diritto pubblico" è legata a tre (concomitanti) condizioni; il possesso di personalità giuridica, il finanziamento maggioritario da parte dello Stato od altri enti pubblici (ovvero soggezione al controllo di gestione di detti enti), e l'essere stato istituito per il soddisfacimento di "bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale". Per "bisogni di interesse generale", a fini individuativi dell'organismo in parola, (come testualmente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione citata, nonché in Cass. SS.UU. n. 97/2000 e 2637/06), "devono intendersi quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare la creazione di un apposito organismo, sottoposto all'influenza dominante dell'autorità pubblica, deputato alla loro soddisfazione. E che non abbiano, per altro, carattere commerciale e industriale nel senso che non devono essere suscettivi - detti bisogni - di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro".